

COMITATO DI VALUTAZIONE ADEMPIMENTI FINALI PER LA VALUTAZIONE DELL'ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021 2022

Il periodo di prova, sia nel settore privato che nel pubblico impiego, costituisce un momento rilevante e imprescindibile del rapporto di lavoro dipendente in quanto il superamento con esito positivo della fase iniziale determina la stabilità e il consolidamento del rapporto stesso.

“Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica” (c. 2 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 310/2021).

In particolare, il personale docente, nel momento in cui viene assunto in ruolo, stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la successiva conferma in ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova così come previsto dal D. Lgs. n. 297/1994, art. 438.

Alla luce di quanto attualmente previsto, anche all’esito della L. n. 107/2015, è necessario che il dirigente si organizzi affinché l’attività di valutazione sia conclusa entro il 31 agosto, così come previsto dall’art. 15 del D.M. n. 850/2015, in quanto ritardi di una certa entità nell’adozione dei provvedimenti finali (conferma o proroga) possono determinare conseguenze anche gravi nell’ambito della responsabilità dirigenziale.

Il dirigente, pertanto, ai sensi dell’art. 14, c. 1 di detto D.M., procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta da lui stesso e dal tutor nonché del parere del Comitato di valutazione.

A tal fine deve porre in essere le seguenti azioni:

- convocare il Comitato di valutazione e i docenti interessati al previsto colloquio, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico (31 agosto 2021);
- richiedere agli stessi docenti la trasmissione del portfolio professionale con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Comitato di valutazione. Pare opportuno prevedere la trasmissione via *e-mail* alla scuola che poi provvederà a far pervenire la documentazione ai membri del Comitato. È altrettanto consigliabile fissare la data di consegna del portfolio da parte dei docenti con un anticipo tanto più largo rispetto alla convocazione del Comitato quanto più numerosi sono coloro che si trovano in periodo di formazione e prova;
- trasmettere il portfolio professionale a tutti i componenti del Comitato di valutazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione. Si ritiene utile, comunque, far pervenire la documentazione con un anticipo rispetto alla convocazione tanto maggiore quanto più numerosi sono i docenti che devono sostenere il colloquio;
- redigere una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività previste che devono essere state effettivamente svolte e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. Restano confermati per i docenti neoassunti i laboratori formativi e le attività in presenza, quali il *peer to peer*, il *visiting* (per i docenti neoassunti interessati) e la visita di osservazione da parte del dirigente scolastico. Nel caso in cui non sia stata espletata anche solo una delle attività sopra indicate, il periodo di formazione e di prova dovrà essere ripetuto nell’anno scolastico successivo;

- presiedere la riunione del Comitato di valutazione, nel corso della quale, all'esito del colloquio e dopo l'illustrazione dell'istruttoria compiuta dal tutor, presenterà la propria relazione e acquisirà il parere del Comitato di valutazione. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante, il che significa che il dirigente può discostarsene motivatamente. In caso di assenza per impedimenti inderogabili del docente in prova, il colloquio può essere rinviato per una sola volta, mentre l'assenza non giustificata non preclude il parere finale del Comitato;
- se il giudizio sul periodo di formazione e di prova è favorevole, emettere provvedimento motivato di conferma in ruolo; prevedere, invece, un provvedimento motivato di proroga del periodo suddetto nel caso in cui manchi uno dei presupposti per la validità del periodo di formazione e prova (svolgimento di tutte le attività previste e 180 giorni di servizio di cui 120 per attività didattica, in cui “[...] sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”, come richiamato dalla nota MI n. 15681 del 21/04/22);
- nel caso di provvedimento negativo da parte del dirigente, la norma offre al docente una seconda possibilità nell'anno scolastico successivo (art. 2, c. 2, D.M. n. 850/2015). Durante la ripetizione il dirigente dovrà richiedere una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente.

Tutti i provvedimenti citati sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto 2021.

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI FRAGILI

Il colloquio finale può essere svolto sia in presenza che a distanza, anche se la già richiamata nota del 21 aprile 2022 invita a “*valutare anche la possibilità di realizzare incontri in presenza nel rispetto delle attuali normative di sicurezza in tema di contenimento dell’epidemia da COVID-19, anche in considerazione del “Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19*

Invece, per quanto riguarda il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, la Nota MI n. 1585 dell'11 settembre 2020 prevede che sia “*disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica prevista*

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

D.M. 27 ottobre 2015, n. 850 - Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107

Circolare MI prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 - Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi

Circolare MI n. 28730 del 21 settembre 2020 - Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2020/2021

Nota MI prot. n. 1585 dell'11 settembre 2020 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato

Nota MI prot. n. 30345 del 4 ottobre 2021 - Periodo formazione e prova docenti neoassunti e con passaggio di ruolo

D.M. n. 310 del 27 ottobre 2021 - Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

D.L. 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in vista della cessazione dello stato di emergenza

Nota MI n. 15681 del 21 aprile 2022 - Periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - Indicazioni per il completamento delle attività formative - anno scolastico 2021/2022

N.B.: Per quanto riguarda la raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del periodo di formazione e prova si rimanda al materiale già pubblicato nell'area riservata del sito ANP al link

<https://www.anp.it/2020/06/15/app-anp-la-valutazione-del-periodo-di-formazione-e-prova-dei-docenti-neoassunti-la-modulistica-per-i-soci-anp/>

Per agevolare i dirigenti nella raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del periodo di formazione e prova, si indicano, di seguito, in una **check list** i documenti che devono essere presenti nel fascicolo del docente neoassunto.

CHECK LIST FASCICOLO PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTE NEOASSUNTO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	INDICARE SE PRESENTE NEL FASCICOLO
Individuazione e contratto del docente	
Nomina del tutor	
Programmazione annuale	
Verbale riunione collettiva di illustrazione del percorso dei docenti (eventuale)	
Patto formativo	
Verbali incontri progettazione <i>peer to peer</i>	
Schede progettazione <i>peer to peer</i>	
Schede di osservazione del tutor	
Schede di osservazione del DS	
Presenze laboratori da scuola polo	
Attestazioni altre formazioni (eventuali)	
Portfolio (art. 11, D.M. n. 850/2015)	
Relazione del tutor	
Relazione del dirigente	
Convocazione Comitato	
Verbale riunione del Comitato con espressione del parere	
Provvedimento finale	